

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il calcolo analitico

Ho sentito parlare di calcolo analitico dei rendimenti: può spiegarmi di che cosa si tratta?

R.F.

Risponde Stefano Loconte

La disciplina sulla voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014 prevede per i contribuenti che intendono regolarizzare il loro patrimonio detenuto o posseduto all'estero in violazione delle norme fiscali, la possibilità di optare, in sede di adesione alla procedura, per la determinazione in via forfetaria dei rendimenti che sono derivati dalle somme ed oggetto di regolarizzazione.

Questa opzione di calcolo (cosiddetto metodo forfetario) dovrà essere esercitata dal contribuente nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e potrà essere applicata solo a condizione che la media complessiva delle consistenze delle attività, calcolata in relazione a tutti gli anni che sono oggetto di regolarizzazione, risulti non superiore ai 2 milioni di euro.

La stessa opzione sarà preclusa, invece, nel caso in cui l'ammontare delle attività da regolarizzare abbia superato, nel corso del tempo, la soglia dei 2 milioni di euro nella media pluriennale.

Premesso ciò, il metodo di calcolo forfetario prevede che, in luogo del metodo di calcolo analitico caratteristico della procedura di voluntary disclosure, i rendimenti delle attività siano calcolati applicando la misura percentuale del 5% sul valore delle consistenze alla fine di ciascun anno: successivamente, sul rendimento così calcolato, dovrà essere applicata una aliquota del 27%. Va rilevato, infine, per ciò che concerne l'effettiva convenienza di questa opzione di calcolo rispetto al metodo analitico, che quest'aspetto dovrà essere valutato caso per caso analizzando l'effettiva consistenza dei rendimenti prodotti negli anni oggetto di accertamento, ed in particolare se questo risulta superiore o inferiore al 5% previsto dalla legge 186/2014.

L'impresa individuale

Sono titolare di una impresa individuale; non ho

patrimoni esteri non dichiarati ma volevo accedere alla voluntary per regolarizzare le mie attività italiane. Posso?

B.D.

Risponde Stefano Loconte

Si, in quanto la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 intitolata «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; Disposizioni in materia di auto riciclaggio», prevede, oltre alla possibilità di regolarizzare le attività estere non dichiarate, anche la possibilità sanare le violazioni commesse in relazione alle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva.

A tale procedura potranno accedere, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta voluntary estera il cui accesso è limitato alle persone fisiche, alle società semplici e quelle equiparate, agli enti non commerciali, inclusi i Trust, e ai soggetti titolari effettivi degli investimenti, tutti i contribuenti in riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili al momento della presentazione della richiesta di adesione.

Tali soggetti possono fruire della collaborazione volontaria, avendo tempo fino al 30 settembre 2015, qualora non siano stati attivati nei loro confronti operazioni di verifica, accessi e ispezioni di qualunque genere.

Il contribuente dovrà inviare all'amministrazione finanziaria una domanda con la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria fornendo tutti i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili.

Per definire la procedura e regolarizzare così la propria posizione, il contribuente dovrà pagare le somme dovute in base all'invito a comparire o le somme dovute in base all'accertamento con adesione.

Le violazioni in sede di verifica

Se accedo alla procedura di voluntary disclosure quali rischi corro nel caso in cui l'Agenzia delle entrate, in sede di verifica, dovesse rilevare delle violazioni da me non dichiarate? Potrebbe in realtà essere una

responsabilità del professionista che non ha compiuto gli opportuni accertamenti?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

L'istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria deve essere completa e veritiera. Ciò al fine del suo corretto perfezionamento, poiché, come da lei correttamente evidenziato, ove l'Agenzia dovesse accorgersi di ulteriori violazioni non fatte emergere, la procedura diverrebbe inefficace (in poche parole, dunque, lei si sarebbe autodenunciato per nulla).

Il contribuente, pertanto, è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e i documenti necessari all'amministrazione finanziaria affinché quest'ultima possa essere in grado di determinare i maggiori imponibili in relazione a tutte le imposte oggetto della disclosure e per tutti gli anni accertabili.

Il nuovo articolo 5-septies del dl 167/1990 introduce, infatti, il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, punibile con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il legislatore, pertanto, ha voluto così assicurare, per il buon esito della procedura, la totale veridicità delle informazioni fornite dal contribuente che, in caso contrario, si vedrebbe punito con una dura sanzione.

In merito alla possibilità di addossare tale responsabilità al professionista, il secondo periodo del comma 2 del predetto articolo, prevede l'obbligo per chi aderisce alla disclosure di rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la non falsità dei documenti consegnati, dei dati e delle informazioni fornite.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCCILIIT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary